

UNIONE DEI COMUNI DEL “VERSANTE IONICO”

PROVINCIA CATANZARO

**REGOLAMENTO
PER IL FUNZIONAMENTO DEL
CONSIGLIO**

INDICE

TITOLO I - Presidenza del Consiglio

- Art. 1 Elezione del Presidente del Consiglio
- Art.2 Funzioni e poteri del Presidente del Consiglio
- Art. 3 Durata in carica del Presidente del Consiglio
- Art.4 Revoca del Presidente del Consiglio
- Art. 5 Informazione dei consiglieri
- Art.6 Elezioni del vicepresidente del Consiglio

TITOLO II - Convocazione e costituzione dell'organo

- Art.7 Convocazione del consiglio
- Art. 8 Numero legale
- Art.9 I Consiglieri
- Art. 10 Dimissioni
- Art. 11 Decadenza e rimozione dalla carica

TITOLO III - Procedimento deliberativo

- Art. 12 Iniziativa deliberativa
- Art. 13 Proposte di deliberazione di iniziativa popolare
- Art. 14 Inammissibilità ed improcedibilità
- Art. 15 Questione pregiudiziale
- Art. 16 Questione sospensiva
- Art. 17 Emendamenti e pareri
- Art. 18 Ordine di discussione delle proposte
- Art. 19 Procedimento semplificato
- Art. 20 Ritiro della proposta
- Art. 21 Discussione della proposta
- Art. 22 Dichiarazione di voto
- Art. 23 Intervento per fatto personale
- Art. 24 Ordine del giorno
- Art. 25 Votazioni
- Art.26 Accertamento e proclamazione del risultato delle votazioni

Art. 27 Petizione popolare

TITOLO IV - Sindacato ispettivo

Art. 28 Interrogazioni ed interpellanze

Art. 29 Interrogazioni

Art. 30 Interpellanze

Art. 31 Mozioni

TITOLO V - Commissioni consiliari

Art. 32 Nomina delle commissioni consiliari permanenti

Art. 33 Competenze delle commissioni consiliari permanenti

Art. 34 Commissioni di indagine

Art. 35 Elezione dei Presidenti e funzionamento delle commissioni consiliari

TITOLO VI - Gruppi consiliari

Art. 36 Costituzione dei gruppi consiliari

Art. 37 Conferenza dei capogruppo consiliari

TITOLO VII - Disposizioni generali sul funzionamento

Art. 38 Pubblicità delle sedute del Consiglio

Art. 39 Pubblicità delle sedute delle commissioni

Art. 40 Verbalizzazione

Art. 41 Risorse assegnate al Consiglio

Art. 42 Gestione delle risorse del Consiglio

Art. 43 Risorse assegnate ai gruppi consiliari

Art. 44 Definizione di orario serale

TITOLO VIII - Disposizioni varie

Art. 45 Trasformazione del gettone di presenza in indennità di funzione

Art. 46 Collaborazione dei revisori dei conti con il Consiglio

Art. 47 Assessore esterno

Art. 48 Relazioni con il difensore civico

Art. 49 Ruolo del segretario generale

Art. 50 Relazioni con direttore generale e dirigenti

TITOLO I

Presidenza del Consiglio

Art. 1

Elezione del Presidente del Consiglio

1. L'elezione del Presidente del Consiglio dell'Unione è disciplinata dall'art. 14 dello Statuto.
2. Il Consiglio dell'Unione è presieduto dal Presidente del Consiglio eletto dal Consiglio stesso
3. Il consiglio è convocato, presieduto e diretto dal Presidente del Consiglio, al quale sono attribuiti altresì i poteri di direzione di ogni altra attività del consiglio.
4. Il presidente del consiglio è eletto nel suo seno con votazione palese:
 - a. A maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati in prima convocazione;
 - b. A maggioranza assoluta nella seconda convocazione;
 - c. A maggioranza semplice, vale a dire dei presenti nella terza seduta;
5. Il Presidente del consiglio viene eletto un Vice Presidente del Consiglio, con il sistema della votazione palese e separata.
6. Il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio dell'Unione non possono appartenere ambedue alla stessa coalizione.
7. La carica di Presidente del Consiglio incompatibili con quella di Presidente dell'Unione dei Comuni e di assessore.

Art. 2

Funzioni e poteri del Presidente del Consiglio

1. Quando nel corso delle adunanze si presentano situazioni che non sono disciplinate dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento, la decisione è adottata dal Presidente, ispirandosi ai principi generali dei predetti ordinamenti, udito il parere del Segretario dell'Unione dei Comuni .
2. Le adunanze del Consiglio dell'Unione dei Comuni sono presiedute dal Presidente del Consiglio.
3. In caso di assenza od impedimento del Presidente, la presidenza è assunta dal Vice Presidente ed ove anche questi sia assente od impedito, dal Consigliere anziano,
4. Le adunanze previste dal successivo comma sono presiedute dal Consigliere anziano.
5. Le adunanze del Consiglio dell'Unione dei Comuni indette, secondo la legge e lo statuto, per la convalida dell'intero Consiglio Dell'Unione, sono presiedute dal Consigliere anziano.
6. Il Consigliere anziano è il maggiore di età.
7. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio dell'Unione dei Comuni , ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo statuto.
8. Provvede al proficuo funzionamento dell'assemblea consiliare, modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente regolamento. Concede la facoltà di parlare e stabilisce il termine della discussione; pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato.
9. Il Presidente esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della legge, dello statuto e del regolamento.
10. Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli Consiglieri.
11. Il Presidente del Consiglio dell'Unione dei Comuni per assicurare il buon andamento dei

lavori, programma periodicamente il calendario dell'attività consiliare, sentita la Conferenza dei Capigruppo.

12. Il Presidente del Consiglio promuove i rapporti del Consiglio dell'Unione dei Comuni con il Presidente, la Giunta, i Consiglieri, il Revisore dei conti, il Difensore Civico, le istituzioni ed aziende speciali e gli altri organismi ai quali il Unione dei Comuni partecipa .
13. Il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio, rimangono in carica fino alla permanenza in carica del Presidente.

Art. 4

Revoca del Presidente del Consiglio

1. Il Presidente del Consiglio è revocabile solo ed esclusivamente per:
 - a. gravi inadempimenti ai doveri istituzionali;
 - b. condotta tale da pregiudicare l'autonomia dell'organo consiliare.
2. La proposta di revoca deve essere sottoscritta da almeno 1/3 dei membri assegnati al Consiglio, computandosi a tal fine anche il Presidente dell'Unione dei Comuni , ed è posta in discussione e votazione non prima di cinque e non oltre 20 giorni dalla presentazione.
3. In sede di discussione e votazione della proposta di revoca del Presidente, il -Consiglio è presieduto dal vicePresidente, fermo restando il diritto del Presidente di partecipare alla seduta ed alla votazione.
4. Quanto si applica per il Presidente del Consiglio è valido anche per il Vice Presidente.

Art. 5

Informazione dei Consiglieri

1. Il Presidente del Consiglio dell'Unione è tenuto a garantire un'adeguata e tempestiva informazione ai consiglieri sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno di tutte le proposte di deliberazione, corredate dei pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 ove il consiglio entro il termine su indicato, dovranno altresì essere consegnati tutti gli atti istruttori afferenti gli oggetti iscritti all'ordine del giorno.
2. I testi integrali di tutte le deliberazioni adottate dalla giunta comunitaria devono essere messi a disposizione dei consiglieri presso la Segreteria dell'Ente, a decorrere dal giorno della pubblicazione all'albo pretorio dell'Unione dei Comuni . L'onere di cui al comma 4 grava sulla competente unità operativa dell'ente.
3. Il Presidente dell'Unione dei Comuni sovrintende all'adempimento di cui al comma 4 e ne è politicamente responsabile.
4. Relativamente alla seduta di insediamento gli oneri di cui ai commi dall'I al 3, fanno capo al soggetto competente alla convocazione ai sensi di legge.

Art. 6

Elezione del Vice-Presidente del Consiglio

1. Il Consiglio elegge, immediatamente dopo la nomina del Presidente del Consiglio un Vice-Presidente, con il sistema della votazione palese e separata, cui compete la sostituzione del Presidente in caso di assenza od impedimento, nonché coadiuvarlo nell'espletamento delle competenze sue proprie.
2. Al fine di garantire l'autonomia di scelta del Vice-Presidente del Consiglio alla coalizione opposta a quella che ha scelto il Presidente del Consiglio, i Consiglieri che partecipano alla votazione per l'elezione del Presidente del Consiglio, sono esclusi dalla votazione per

- l'elezione del Vice-Presidente del Consiglio.
3. Il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio dell'Unione non possono appartenere ambedue alla stessa coalizione.
 4. In caso di assenza od impedimento sia del Presidente che del Vice-Presidente la presidenza del Consiglio ed ogni funzione ad essa connessa spetta al consigliere anziano.

TITOLO II

Convocazione e costituzione dell'Organo

Art. 7

Convocazione del Consiglio

1. Il Consiglio dell'Unione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta dei soggetti che ne hanno titolo, attraverso avvisi scritti da consegnarsi ai consiglieri almeno 5 giorni prima della data della seduta.
2. Il termine di cui al comma 1 può essere ridotto a 24 ore in caso di necessità ed urgenza.
3. La consegna dell'avviso può essere anticipata via fax o posta elettronica, con SMS o sul portale dell'Ente.
4. L'avviso di convocazione deve indicare data, orario e luogo della convocazione, nonché l'elenco degli oggetti iscritti all'ordine del giorno.
5. L'avviso deve essere consegnato anche ai membri della giunta e del collegio dei revisori.
6. Il Presidente del Consiglio convoca il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste quando ne faccia richiesta un quinto dei consiglieri.
7. I richiedenti allegano alla richiesta il testo della proposta di deliberazione o della mozione da discutere.
8. Le adunanze del Consiglio si tengono nell'aula consiliare dell'Unione dei Comuni .
9. La parte principale della sala, arredata con dignità e adeguatamente attrezzata, è destinata ai componenti del Consiglio dell'Unione dei Comuni ed alla segreteria. Uno spazio apposito è riservato al pubblico, assicurando allo stesso la possibilità di seguire, nel miglior modo, i lavori del Consiglio. Uno spazio è assegnato ai rappresentanti degli organi d'informazione, arredato e collocato in posizione idonea a consentire il miglior esercizio della loro attività.
10. Su proposta del Presidente o del Presidente del Consiglio la Conferenza dei Capi gruppo può stabilire, a maggioranza dei Consiglieri rappresentati, che l'adunanza del Consiglio si tenga eccezionalmente in luogo diverso dalla sede dell'Unione dei Comuni , quando ciò sia reso necessario dall'inagibilità od indisponibilità della sede stessa, o sia motivato da ragioni di carattere sociale che fanno ritenere opportuna la presenza del Consiglio sui luoghi ove si verificano situazioni particolari, esigenze ed avvenimenti che richiedono l'impegno e la solidarietà generale dell'Unione.
11. La sede ove si tiene l'adunanza del Consiglio dell'Unione dei Comuni deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione.

Art. 8

Numero legale

1. Ai fini della valida costituzione del Consiglio dell'Unione si richiede, in prima convocazione, la presenza di almeno 14 consiglieri, in seconda convocazione, è richiesta la presenza di almeno 9 membri.
2. Ai fini di cui al comma 1 si computa anche il Presidente dell'Unione dei Comuni .

3. Per lo svolgimento di interrogazioni ed interpellanze e per Comunicazioni che non diano luogo a votazioni è sufficiente la presenza di 12 membri.
4. La verifica del numero legale può essere richiesta in qualunque momento anche da un solo consigliere dichiarato presente in aula alla riunione del consiglio.

Art. 9

I Consiglieri dell'Unione dei Comuni

1. L'elezione dei Consiglieri dell'Unione dei Comuni, la loro durata in carica, il numero dei Consiglieri attribuito all'Unione dei Comuni e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.
2. Nella prima adunanza successiva all'acquisizione della deliberazione il Consiglio dell'Unione dei Comuni, prima di deliberare su qualsiasi argomento, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare, con l'osservanza delle modalità prescritte, la ineleggibilità di coloro per i quali sussiste una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità, procedendo alla loro immediata cessazione.
3. Nel caso di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di Consigliere dell'Unione dei Comuni, si dà immediata comunicazione al Comune di appartenenza, che provvede, con le modalità previste dalla legge, alla designazione di un nuovo rappresentante.

Art. 10

Dimissioni

1. Le dimissioni dalla carica debbono essere presentate dai consiglieri con comunicazione scritta, sottoscritta e autenticata, indirizzata al Presidente del Consiglio, o presentata dall'interessato e registrata al protocollo dell'Ente.
2. Nei riguardi del Consigliere dell'Unione dei Comuni che ha presentato le dimissioni, esse sono operative fin dal momento in cui pervengono all'Unione dei Comuni e sono registrate nel protocollo generale dell'ente.
3. Le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta registrata al protocollo.

Art. 11

Decadenza e rimozione dalla carica

1. Qualora nel corso del mandato si rilevi l'esistenza di una causa di ineleggibilità preesistente all'elezione e non rimossa nei termini e nei modi previsti dalla legge, il Consiglio dell'Unione dei Comuni pronuncia la decadenza dalla carica del Consigliere interessato.
2. Quando successivamente all'elezione si verifichi alcuna delle condizioni previste dalla legge, come causa di ineleggibilità ovvero esista al momento della elezione o si verifichi successivamente alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dalla legge, il Consiglio di cui l'interessato fa parte gliela contesta e attiva la procedura. A conclusione della procedura, se la condizione di ineleggibilità o di incompatibilità risulta rimossa il Consiglio ne prende atto senza adottare provvedimenti nei confronti del Consigliere interessato. In caso contrario lo dichiara decaduto.
3. I Consiglieri dell'Unione dei Comuni possono essere rimossi dalla carica quando compiano atti contrari alla Costituzione, o per gravi o persistenti violazioni di legge, o per gravi motivi di ordine pubblico.
4. I Consiglieri dell'Unione dei Comuni decadono dalla carica dalla data di passaggio in

giudicato della sentenza di condanna per taluno dei delitti di cui al primo comma dell'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 o da quella in cui diviene definitivo il provvedimento dell'Autorità Giudiziaria che commina una misura di prevenzione.

5. Il Presidente, avuta conoscenza di uno dei provvedimenti di cui ai precedenti commi tre e quattro, informa il Presidente che convoca il Consiglio dell'Unione dei Comuni che prende atto degli stessi ed adotta le deliberazioni conseguenti.
6. I Consiglieri dell'Unione dei Comuni decadono dalla carica quando, senza giustificato motivo, non partecipano a tre sedute consecutive del Consiglio dell'Unione dei Comuni. La decadenza per essere efficace deve essere deliberata dal Consiglio nella prima seduta successiva a quelle nelle quali le assenze hanno avuto luogo. Prima di dichiarare la decadenza il Consiglio esamina le eventuali giustificazioni, presentate per iscritto al Presidente dall'interessato, e decide conseguentemente.

TITOLO III

Procedimento deliberativo

Art. 12

Iniziativa deliberativa

1. Le proposte di deliberazione riguardanti oggetti di competenza del Consiglio possono essere presentate:
 - a. dal Presidente dell'Unione dei Comuni ;
 - b. dalla Giunta;
 - c. da 1/5 dei consiglieri;
 - d. dalle commissioni consiliari permanenti, nei limiti delle competenze per materia ad esse attribuite;
 - e. dal Responsabile del procedimento amministrativo;
 - f. dagli elettori in numero pari ad almeno a 500 unità;
 - g. dalle associazioni presenti sul territorio dell'Unione in numero pari ad almeno 10 in modo tale da essere rappresentative di almeno 250 iscritti.
2. Nella fattispecie di cui alla lett. b) del comma 1, la proposta dovrà essere preventivamente adottata con deliberazione dalla giunta.
3. Il Responsabile del procedimento amministrativo potrà sottoporre al Consiglio proposte di deliberazione solo attraverso il Presidente del Consiglio e solo nei limiti dei procedimenti di competenza.
4. Il singolo assessore può presentare proposte di deliberazione al Consiglio solo attraverso la Giunta.

Art. 13

Proposte di deliberazione di iniziativa popolare

1. Gli elettori dell'Unione dei Comuni possono presentare proposte di deliberazione al Consiglio nel numero di almeno 500 unità .
2. Analoga facoltà è data alle associazioni aventi sede legale ed operativa nel territorio dell'Unione o una cui articolazione abbia sede operativa nel territorio dell'Unione dei Comuni .
3. Le associazioni possono presentare proposte di deliberazione in numero pari ad almeno pari ad almeno 5 unità ed a condizione che rappresentino almeno 250 soci.
4. E' esclusa la proposta di deliberazione di iniziativa popolare nelle seguenti materie:

- a. Tributi e tariffe;
 - b. Fatti personali
5. I presentatori della proposta di deliberazione di iniziativa popolare individuano un comitato proponente costituito da non più di cinque membri.
 6. La proposta di deliberazione di iniziativa popolare deve essere discussa e votata entro 60 giorni dalla presentazione.
 7. Un rappresentante del comitato può intervenire alla seduta del Consiglio dell'Unione al fine di illustrare detta proposta di deliberazione.
 8. Al rappresentante del comitato è consentito un intervento di non più di 10 minuti a fini di illustrazione della proposta ed uno, di non più di 5 minuti a titolo di replica, ad avvenuta conclusione del dibattito.

Art. 14

Inammissibilità ed improcedibilità

1. E' inammissibile la presentazione di una proposta di deliberazione già respinta dal Consiglio negli ultimi sei mesi, tranne che essa non sia stata respinta a parità di voti. Sono altresì inammissibili ed improcedibili le proposte di deliberazione non coerenti con la relazione previsionale e programmatica approvata dal Consiglio dell'Unione solo nei casi in cui comportino maggiori oneri per l'Ente.
2. Le proposte inammissibili ed improcedibili devono essere dichiarate tali dal Presidente del Consiglio dell'Unione con Comunicazione scritta al proponente ed a tutti i capogruppo consiliari e non vengono iscritte all'ordine del giorno; ove comunque iscritte ne dovrà essere dichiarata l'inammissibilità o l'improcedibilità prima dell'apertura della discussione.

Art. 15

Questione pregiudiziale

1. Prima dell'inizio della discussione su di un oggetto, ogni consigliere può presentare una questione pregiudiziale, ovvero la richiesta che non si passi alla discussione.
2. La questione pregiudiziale deve essere motivata.
3. Il Presidente del Consiglio dell'Unione può autorizzare la presentazione di una questione pregiudiziale anche nel corso della discussione, ove ciò sia giustificato da nuovi elementi emersi dopo l'inizio del dibattito.
4. La questione pregiudiziale ha natura incidentale; essa va posta in votazione prima che si proceda oltre nella discussione.
5. La questione pregiudiziale può essere illustrata per non più di 5 minuti. -
6. Su di essa possono intervenire non più di un consigliere a favore ed uno contro, per non più di 5 minuti ciascuno.
7. Non è ammessa la questione pregiudiziale afferente oggetti la cui iscrizione all'ordine del giorno sia stata effettuata su richiesta di almeno 1/5 dei consiglieri, nonché quelli su cui il Consiglio debba deliberare entro un termine perentorio, il cui rispetto non sia garantito dall'eventuale approvazione della questione pregiudiziale.

Art. 16

Questione sospensiva

1. Ogni consigliere può presentare una questione sospensiva, ovvero la richiesta che la discussione di un oggetto iscritto all'ordine del giorno sia rinviata ad altra seduta.

2. La questione sospensiva ha natura incidentale.
3. Alla questione sospensiva si applica il procedimento previsto dall'art. 15 per la questione pregiudiziale.

Art. 17

Emendamenti e pareri

1. Sulle proposte di deliberazione consiliari devono essere preventivamente acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000.
2. Eventuali emendamenti alle proposte di deliberazione possono essere presentati:
 - a. dal Presidente dell'Unione dei Comuni ;
 - b. dalla Giunta dell'Unione;
 - c. dai singoli consiglieri.
3. Gli emendamenti possono essere presentati non oltre 48 ore prima della seduta.
4. Sugli emendamenti devono essere acquisiti i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile, ove afferiscano proposte di deliberazione assoggettate all'acquisizione di detti pareri.
5. Il proponente la deliberazione non può presentare emendamenti alla proposta.
6. Decorso il termine di cui al comma 3 è possibile la presentazione di emendamenti solo con il consenso della maggioranza dei consiglieri presenti alla seduta, fermo restando in quel caso il rinvio della discussione ad altra seduta al fine di acquisire i pareri di regolarità tecnica e contabile se dovuti.
7. Non è ammessa la presentazione di sub-emendamenti.

Art. 18

Ordine di discussione delle proposte

1. Le proposte di deliberazione sono discusse secondo l'ordine di iscrizione all'ordine del giorno.
2. E' facoltà del Presidente dell'Unione dei Comuni e della giunta di dichiarare urgente una proposta di deliberazione.
3. Nella fattispecie di cui al comma 2 la discussione della proposta ha precedenza assoluta su ogni altra.

Art. 19

Procedimento semplificato

1. Ove una proposta di deliberazione sia già stata oggetto di discussione ed approvazione da parte della competente commissione consiliare permanente si prescinde dal dibattito in aula, passandosi direttamente alle dichiarazioni di voto.
2. Il Presidente dell'Unione dei Comuni o la metà dei componenti il Consiglio possono chiedere comunque l'applicazione della procedura ordinaria.

Art. 20

Ritiro della proposta

1. Il proponente può ritirare la proposta di deliberazione prima che abbia avuto inizio la

discussione sulla stessa, fermo restando che ogni componente il Consiglio può, con una semplice dichiarazione, farla propria.

2. Le proposte di deliberazione di iniziativa giuntale possono essere ritirate, oltre che con atto espresso e formale della giunta, con dichiarazione del Presidente dell'Unione dei Comuni .
3. Le proposte di deliberazione di iniziativa popolare non possono essere ritirate.

Art. 21

Discussione della proposta

1. La proposta di deliberazione è illustrata dal proponente per non più di 5 minuti.
2. All'illustrazione della proposta, cui il proponente può rinunciare, segue il dibattito.
3. Nel dibattito, su ogni oggetto, ogni consigliere può intervenire una sola volta per non più di 5 minuti.
4. I capogruppo consiliari possono intervenire per due volte; il secondo intervento non può avere durata superiore a 5 minuti.
5. Chiuso il dibattito il proponente può svolgere una replica per non più di 5 minuti.
6. Il Presidente dell'Unione dei Comuni o, su sua delega un assessore, ha facoltà di intervenire in ogni momento al fine di esprimere l'orientamento della giunta.

Art. 22

Dichiarazione di voto

1. Al dibattito ed alla replica seguono le dichiarazioni di voto.
2. In sede di dichiarazione di voto possono intervenire per un'unica volta per non più di 2 minuti, solo i capogruppo consiliari o loro delegati; gli altri consiglieri possono eventualmente intervenire solo per dichiarazioni in dissenso da quelle del proprio capogruppo e per non più di 2 minuti.

Art. 23

Intervento per fatto personale

1. Il singolo consigliere che si sia sentito censurare nella propria condotta o attribuire fatti non veri od opinioni contrarie a quelle da lui espresse può domandare la parola per fatto personale.
2. Ove il Presidente del Consiglio ravvisi la sussistenza delle condizioni legittimanti l'intervento per fatto personale, autorizza l'intervento al termine della discussione e votazione sull'oggetto che ha originato il fatto, oppure prima della conclusione della seduta.
3. L'intervento per fatto personale non può avere durata superiore a 2 minuti.
4. Il consigliere che con le proprie dichiarazioni ha originato il fatto personale ha a sua volta diritto di intervenire per non più di 2 minuti, al solo fine di rettificare o precisare il significato delle affermazioni da lui precedentemente fatte.

Art. 24

Ordine del giorno

1. Nel corso della discussione di una proposta di deliberazione è consentita la presentazione di ordini del giorno, ovvero di documenti che hanno la funzione, senza modificarla, di circoscrivere e precisare il significato della proposta.

2. Il Presidente del Consiglio, ove si tratti di proposta di deliberazione di iniziativa giuntale, ha facoltà di dichiarare accolto l'ordine del giorno nel qual caso si prescinderà dalla votazione sullo stesso.
3. In ogni altro caso l'ordine del giorno, se non ritirato, è posto in votazione.

Art. 25

Votazioni

1. Le votazioni in sede di Consiglio dell'Unione avvengono di norma in modo palese per alzata di mano.
2. Il Presidente del Consiglio o un capogruppo può chiedere la votazione per appello nominale.
3. La votazione avviene altresì per appello nominale nei casi espressamente previsti dalla legge, ed eventualmente dallo statuto.
4. E' consentita la votazione a scrutinio segreto solo ed esclusivamente ove l'oggetto della stessa sia rappresentato da persone o qualità delle stesse.
5. Ove si debba procedere nei casi espressamente previsti dalla legge, a votazioni per l'elezione di rappresentanti del Consiglio, con necessaria salvaguardia della rappresentanza della minoranza consiliare, i consiglieri di maggioranza e di minoranza votano utilizzando due schede di colore diverso.
6. Nella fattispecie di cui al comma 5 è considerato in ogni caso eletto in rappresentanza della minoranza il candidato più votato dai consiglieri appartenenti alla stessa, eventualmente anche in danno dell'ultimo degli eletti così come risultante dal computo della totalità dei voti dei votanti.
7. Ai fini del presente articolo si considerano appartenenti alla maggioranza gruppi consiliari ed eventualmente i singoli consiglieri iscritti al gruppo misto che dichiarino detta adesione, a condizione che detta dichiarazione sia accettata dal Presidente del Consiglio.

Art. 26

Accertamento e proclamazione del risultato delle votazioni

1. Il risultato delle votazioni è accertato dal Presidente del Consiglio, assistito dal segretario generale dell'ente e da tre consiglieri scrutatori, nominati all'inizio della seduta dal Presidente, e scelti nell'ambito dei consiglieri, in modo da rappresentare tre diversi gruppi consiliari di cui almeno uno di minoranza.
2. Ove la legge o lo statuto non prevedano diversamente, la proposta oggetto di votazione si intende approvata qualora il numero dei voti favorevoli sia superiore a quello dei voti contrari; la proposta si intende invece in ogni caso respinta sia quando il numero dei voti contrari sia superiore a quello dei voti favorevoli, sia quando il numero dei voti favorevoli sia pari a quello dei voti contrari.

Art. 27

Petizione popolare

1. I cittadini o le associazioni, nel numero minimo previsto dall'art. 13, possono presentare petizioni al Consiglio dell'Unione, al fine di sollecitare l'adozione di provvedimenti deliberativi di competenza consiliare, o di esporre Comuni necessità.
2. La petizione è iscritta all'ordine del giorno dei lavori del Consiglio entro 2 mesi dall'avvenuta presentazione.

3. La petizione è discussa dal Consiglio dell'Unione.
4. I singoli consiglieri hanno facoltà di presentare ordini del giorno inerenti il contenuto della petizione, che sono posti in votazione.
5. Possono essere altresì presentate proposte di deliberazione su oggetti propri della petizione, le quali sono iscritte all'ordine del giorno della seduta successiva a quella di discussione della petizione.

TITOLO IV

Sindacato ispettivo

Art. 28

Interrogazioni ed interpellanze

1. Ogni consigliere può presentare interrogazioni ed interpellanze al Presidente dell'Unione dei Comuni a cui dovrà darsi risposta entro trenta giorni dalla presentazione.
2. La risposta all'interrogazione sarà data dal Presidente dell'Unione dei Comuni o dall'assessore eventualmente delegato in una delle seguenti forme a discrezione del Capo dell'amministrazione:
 - a. in forma scritta;
 - b. in forma orale dinanzi al Consiglio dell'Unione;
 - c. in forma orale dinanzi alla commissione consiliare permanente competente per materia.
3. La risposta all'interpellanza è data sempre in forma orale in aula.

Art. 29

Interrogazioni

1. Per interrogazione intenesi la richiesta che ogni consigliere può rivolgere al Presidente dell'Unione dei Comuni al fine di avere informazioni o spiegazioni su un oggetto determinato o sui provvedimenti che si sono adottati o si intendono adottare in proposito.
2. L'interrogazione è presentata in forma scritta.
3. L'interrogante ove lo svolgimento sia orale, ha diritto di illustrare l'interrogazione per non più di 5 minuti.
4. Il Presidente dell'Unione dei Comuni od un assessore delegato risponde all'interrogazione.
5. Sull'interrogazione non è ammesso il dibattito.
6. L'interrogante ha facoltà di dichiararsi soddisfatto o meno della risposta.

Art. 30

Interpellanze

1. Per interpellanza intenesi la richiesta che ogni consigliere può rivolgere al Presidente dell'Unione dei Comuni circa i motivi o gli intendimenti della condotta sua e/o della giunta su questioni di particolare rilievo o di interesse generale.
2. L'interpellanza deve essere presentata per iscritto.
3. L'interpellante ha facoltà di illustrare l'interpellanza per non più di 5 minuti.
4. Il Presidente dell'Unione dei Comuni o un assessore delegato risponde all'interpellanza.
5. L'interpellante ha facoltà di replica per non più di 2 minuti.

6. Ogni altro componente il Consiglio può intervenire per non più di 1 minuto.
7. L'interpellanza può essere trasformata per volontà dell'interpellante, in mozione, nel qual caso è posta in votazione nella seduta successiva, previa dichiarazioni di voto e omessa la discussione.

Art. 31

Mozioni

1. La mozione è quell'atto attraverso il quale si intende promuovere un orientamento del Consiglio dell'Unione su tutti od alcuni aspetti dell'attività di governo della giunta.
2. La mozione è presentata per iscritto e deve essere sottoscritta da almeno 1/3 dei consiglieri.
3. I consiglieri possono presentare mozioni solo su oggetti di competenza esclusiva dell'Unione dei Comuni .
4. La mozione è iscritta all'ordine del giorno, al fine di essere discussa e votata, nella prima seduta successiva.

TITOLO V

Commissioni consiliari

Art. 32

Nomina delle commissioni consiliari permanenti

1. Il Consiglio dell'Unione istituisce con propria deliberazione, le commissioni consiliari permanenti, entro tre mesi dall'elezione del Presidente dell'Unione dei Comuni , individuandone numero e materie di competenza.
2. In ogni commissione ogni gruppo consiliare è rappresentato da un unico consigliere portatore del numero di voti di cui il gruppo dispone in Consiglio.
3. I gruppi con più di sei iscritti possono essere rappresentati da due consiglieri, tra i quali sarà ripartito in modo eguale il numero di voti di cui dispone il gruppo consiliare.
4. I membri delle commissioni sono nominati dal Presidente del Consiglio dell'Unione su designazione vincolante dei capogruppo consiliari.
5. Qualora nel corso del mandato un consigliere cambi gruppo decade automaticamente dalla commissione di cui fa parte.
6. In ogni momento un capogruppo consiliare può richiedere, la sostituzione del proprio rappresentante in seno ad una commissione; detta proposta ha natura vincolante per il Presidente del Consiglio dell'Unione, che deve conseguentemente provvedere.
7. Ogni gruppo consiliare cui aderiscono consiglieri di entrambi i sessi deve garantire la presenza nelle commissioni consiliari permanenti complessivamente considerate, di entrambi i sessi.

Art. 33

Competenze delle commissioni consiliari permanenti

1. Le commissioni consiliari permanenti, nell'ambito delle materie di rispettiva competenza, hanno funzioni di natura:
 - a. istruttoria;
 - b. propositiva;
 - c. consultiva
2. La funzione propositiva si esplica attraverso la presentazione di proposte di deliberazione al

Consiglio.

3. Le funzioni istruttoria e consultiva, ferma restando l'istruttoria di natura tecnica, di competenza del responsabile del competente servizio, ha ad oggetto le proposte di deliberazione di iniziativa di altri soggetti, nei limiti in cui il parere della commissione sia richiesto dal proponente.
4. Una commissione consiliare permanente può in ogni momento chiedere la verifica, da parte del Consiglio dell'Unione, dell'attuazione del programma di mandato.
5. Il Presidente del Consiglio dell'Unione o la conferenza dei capogruppo consiliari possono altresì chiedere che la commissione consiliare predisponga studi o relazioni su tematiche rientranti nell'ambito delle materie di competenza.

Art. 34

Commissioni di indagine

1. Il Consiglio dell'Unione ha facoltà di istituire, a maggioranza assoluta dei componenti, commissioni di indagine aventi ad oggetto indagini su rilevanti aspetti patologici dell'attività amministrativa dell'Unione dei Comuni .
2. Le commissioni di indagine sono costituite con criterio proporzionale, con le modalità di cui all'art. 27.
3. Le commissioni di indagine sono presiedute da un rappresentante di un gruppo di minoranza eletto dalla commissione nel proprio seno.
4. Ai fini dell'individuazione dei gruppi di maggioranza e di minoranza si applicano i criteri di cui all'art. 20.
5. La commissione di indagine ha accesso ad ogni atto dell'Unione dei Comuni nonché di aziende ed enti dipendenti; può altresì disporre l'audizione di amministratori, direttore generale, unitario, dirigenti e dipendenti dell'ente, revisori dei conti, difensore civico ed ogni altro soggetto che si ritenga opportuno sentire.
6. La commissione di indagine conclude i propri lavori con una relazione al Consiglio, entro il termine assegnatele con l'atto istitutivo.

Art. 35

Elezione dei presidenti e funzionamento delle commissioni consiliari

1. La commissione elegge nel proprio seno il Presidente con voto palese, con espressione da parte di ogni componente di tanti voti quanti sono quelli di cui è portatore in seno alla commissione; è eletto il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti dei componenti.
2. La presidenza delle commissioni di indagine e di ogni commissione con funzioni di garanzia o controllo spetta ad un rappresentante dei gruppi di minoranza.
3. Limitatamente alle commissioni di indagine e di garanzia o controllo, alla votazione per l'elezione del Presidente partecipano solo i membri della commissione rappresentanti i gruppi di minoranza.
4. Il Presidente della commissione nomina il vicePresidente nell'ambito dei componenti.
5. La verbalizzazione dei lavori della commissione è curata dal personale assegnato al Consiglio per il funzionamento dello stesso.
6. Alle sedute delle commissioni possono intervenire senza diritto di voto, Presidente dell'Unione dei Comuni ed assessori, a cui deve essere Comunicato l'avviso di convocazione. Devono altresì essere invitati i revisori dei conti qualora all'ordine del giorno siano iscritti il bilancio di previsione, il rendiconto di gestione, variazioni di bilancio o ratifica di variazioni.
7. Alle sedute possono essere invitati anche ulteriori soggetti interni ed esterni all'ente, ove il

loro apporto sia ritenuto opportuno da parte della commissione o del suo Presidente.

8. Segretario generale, direttore generale, dirigenti e dipendenti dell'Unione dei Comuni , esclusi quelli addetti ai servizi di supporto del Consiglio, possono partecipare alle sedute solo se autorizzati dal Presidente dell'Unione dei Comuni ed invitati dal Presidente della commissione.

TITOLO VI

Gruppi consiliari

Art. 36

Costituzione dei Gruppi consiliari

1. Ai fini della valida costituzione di un gruppo consiliare si richiede l'adesione di almeno tre membri del Consiglio.
2. I consiglieri non aderenti a gruppo alcuno confluiscono automaticamente nel gruppo misto.
3. Ogni gruppo elegge nel proprio seno il capogruppo.
4. Per la valida adesione ad un gruppo è necessaria l'accettazione da parte dello stesso.
5. Il gruppo consiliare può in ogni momento espellere dallo stesso un consigliere.
6. I consiglieri non accettati da un gruppo od espulsi da un gruppo, sino a che non abbiano validamente aderito ad altro gruppo, confluiscono nel gruppo misto.

Art. 37

Conferenza dei capogruppo consiliari

1. E' istituita la conferenza dei capogruppo consiliari.
2. La conferenza è presieduta dal Presidente del Consiglio ed è composta da tutti i capogruppo consiliari o loro delegati.
3. La segreteria della conferenza è curata dal personale assegnato al Consiglio per il proprio funzionamento o da un consigliere appositamente nominato dal Presidente del Consiglio.
4. La conferenza dei capogruppo consiliari ha esclusivamente funzioni di ausilio e supporto del Presidente del Consiglio dell'Unione, nell'esercizio delle competenze attribuitegli.

TITOLO VII

Disposizioni generali sul funzionamento

Art. 38

Pubblicità delle sedute del Consiglio

1. Le sedute del Consiglio dell'Unione sono pubbliche.
2. La seduta può essere dichiarata segreta dal Presidente del Consiglio dell'Unione solo qualora si discuta di persone fisiche o di loro qualità.
3. Al fine di consentire la partecipazione del pubblico data, orario e luogo delle sedute devono essere resi pubblici attraverso le modalità ritenute più idonee.

Art. 39

Pubblicità delle sedute delle commissioni

1. Le sedute delle commissioni consiliari permanenti sono pubbliche.
2. Le sedute possono essere dichiarate segrete dalla commissione o dal suo Presidente solo qualora si discuta di persone fisiche o di loro qualità.
3. Le sedute delle commissioni di indagine sono sempre segrete.

Art. 40

Verbalizzazione

1. La verbalizzazione dei lavori del Consiglio dell'Unione è curata dal segretario generale che a tal fine può anche avvalersi del personale dipendente dell'ente.
2. Il processo verbale della seduta deve contenere, relativamente ad ogni singolo oggetto, oltre al risultato delle votazioni, i nomi degli intervenuti ed una sintesi del contenuto dei singoli interventi.
3. Il consigliere che intenda far verbalizzare integralmente il proprio intervento deve chiederlo espressamente in apertura dell'intervento; è sua facoltà produrre un documento riprodotte l'intervento, da allegarsi al processo verbale della seduta.
4. Ai fini del presente articolo l'assessore esterno è equiparato al consigliere dell'Unione.

Art. 41

Risorse assegnate al Consiglio

1. Al Consiglio dell'Unione sono assegnate, al fine di garantire un idoneo funzionamento dello stesso nell'esercizio della piena autonomia funzionale ed organizzativa, idonee risorse finanziarie ed umane, nei limiti delle disponibilità finanziarie attestate dal responsabile del Servizio finanziario nella fase di approvazione bilancio di previsione di riferimento, in misura non inferiore:
 - a. Al 1% delle spese correnti dell'ente;
 - b. Al 20% della dotazione organica dell'ente.

Art. 42

Gestione delle risorse del Consiglio

1. Le risorse umane e finanziarie, assegnate al Consiglio dell'Unione sono gestite dal dirigente preposto al servizio di supporto del Consiglio, nell'ambito delle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dell'Unione.
2. Le risorse finanziarie assegnate al Consiglio dell'Unione non sono incluse nel piano esecutivo di gestione approvato dalla giunta.

Art. 43

Risorse assegnate ai gruppi consiliari

1. Ai gruppi consiliari sono attribuite per il loro funzionamento risorse finanziarie ed umane pari al 50% di quelle assegnate al Consiglio, ripartite con criterio proporzionale in base al numero degli aderenti.
2. Le risorse finanziarie ed umane assegnate al gruppo consiliare sono gestite dalla figura apicale assegnata al gruppo secondo le direttive del capogruppo consiliare.

Art. 44

Definizione di orario serale

1. Ai fini della fruizione del diritto di riprendere il servizio non prima delle ore 8.00 del giorno successivo da parte del consigliere la seduta si intenderà svolta in orario serale qualora inizi o si protragga oltre le ore 16.00.

TITOLO VIII

Disposizioni varie

Art. 45

Trasformazione del gettone di presenza in indennità di funzione

1. Ogni singolo consigliere può ottenere su sua richiesta, la trasformazione del gettone di presenza in indennità di funzione.
2. Il Consiglio dell'Unione determina, in linea generale, l'entità dell'indennità di funzione in misura non superiore alla spesa annua sostenuta mediamente nell'ultimo triennio per ogni singolo consigliere a titolo di gettoni di presenza;
3. Dall'indennità di funzione come sopra determinata si detrairà per ogni assenza non giustificata dalle sedute di Consiglio dell'Unione e di commissione consiliare una somma pari alla misura del gettone di presenza.

Art.46

Collaborazione dei revisori dei conti con il Consiglio

1. Il Revisore dei Conti dei conti presta la propria attività di collaborazione con il Consiglio dell'Unione attraverso:
 - a. La predisposizione di pareri sulle deliberazioni afferenti le materie contabili;
 - b. La predisposizione di pareri, se richiesti, su questioni inerenti la finanza locale e materie tributarie di interesse dell'Ente.
2. Ai fini di cui al comma 1, i revisori dei conti possono essere invitati alle sedute delle commissioni consiliari permanenti, oltre che del Consiglio.
3. L'avviso di convocazione del Consiglio deve essere Comunicato ai membri del Collegio dei revisori dei conti nei termini previsti per la Comunicazione ai consiglieri.
4. I revisori dei conti hanno diritto di partecipare alle sedute del Consiglio.
5. Essi possono intervenire, oltre che al fine di illustrare le relazioni ed i pareri attribuiti dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti alla loro competenza, ogni qualvolta l'intervento sia ritenuto opportuno a fini collaborativi, con particolare riferimento ad aspetti afferenti la regolarità contabile ed amministrativa degli atti in discussione.
6. Il Revisore dei Conti dei conti può altresì chiedere al Presidente del Consiglio la convocazione del Consiglio dell'Unione al fine di relazionare su gravi irregolarità gestionali riscontrate dal collegio stesso.
7. Nella fattispecie di cui al comma 6 il Consiglio è convocato entro venti giorni.

Art. 47

Relazioni con il difensore civico

1. Il difensore civico dell'Unione interviene alle sedute del Consiglio dell'Unione almeno una volta l'anno in una data compresa tra il 1° febbraio ed il 31 marzo, al fine di relazionare sull'attività ; svolta nel corso dell'anno precedente, evidenziando le problematiche più rilevanti riscontrate e suggerendo ogni intervento di competenza del Consiglio atto a migliorarne l'operatività.
2. Sulla relazione del difensore civico si svolge un dibattito.
3. E' ammessa la presentazione di ordini del giorno che vengono posti in votazione.
4. Il difensore civico può altresì intervenire alle sedute del Consiglio in ogni altra occasione in cui ciò sia dallo stesso ritenuto necessario.

Art. 48

Ruolo del segretario

1. Il segretario dell'Unione dei Comuni partecipa alle sedute del Consiglio dell'Unione con funzioni referenti, di verbalizzazione e di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti dell'organo collegiale.
2. Nell'esercizio delle proprie funzioni nell'ambito del Consiglio il segretario dell'ente è funzionalmente dipendente del Presidente del Consiglio.
3. Il segretario può intervenire nel corso della seduta, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio, al solo fine di esprimere la funzione di assistenza giuridico-amministrativa ad esso attribuita dalla legge, relativamente agli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Art. 49

Relazioni con direttore tecnico e dirigenti

1. Il direttore generale ed i dirigenti dell'ente possono essere invitati ad assistere alle sedute pubbliche del Consiglio dell'Unione.
2. Essi possono prendere la parola su richiesta del Presidente dell'Unione dei Comuni e previa autorizzazione del Presidente del Consiglio, al solo fine di illustrare sotto il profilo tecnico-gestionale e giuridico, esclusa ogni valutazione di merito, le proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno, e di chiarirne, pure nei limiti di cui sopra, i contenuti.

Art. 50

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi dalla data di pubblicazione della delibera d'approvazione.
2. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, si farà riferimento alla legge che regola il funzionamento degli Enti locali.